

Argomentario sulla revisione della legge federale
sull'assicurazione contro la disoccupazione (LADI)

SI ad un'assicurazione contro la disoccupazione sicura e solidale

Votazione federale del 24 novembre 2002

Comitato cantonale "SI ad un'assicurazione contro la disoccupazione sicura e
solidale"
casella postale 2336
6901 Lugano
www.ad-forte.ch

1. Introduzione	3
2. Gli argomenti a favore della revisione	4
2.1 Un'assicurazione contro la disoccupazione solida!	4
2.2 Un'assicurazione contro la disoccupazione solidale e forte!	4
2.3 Maggiore potere d'acquisto per i cittadini e l'economia	5
3. L'assicurazione contro la disoccupazione oggi	6
3.1 Principali caratteristiche dell'assicurazione contro la disoccupazione	6
3.2 Situazione finanziaria ancora fragile	7
4. Evoluzione del mercato del lavoro in Svizzera	8
4.1 Un mercato del lavoro molto reattivo	8
4.2 Situazione attuale della disoccupazione	9
5. La revisione dell'assicurazione contro la disoccupazione	10
5.1 Perché una revisione?	10
5.2 Votazione e referendum	10
5.3 Un sistema di finanziamento più solido	10
5.4 Durata delle indennità adattata alla realtà	13
5.5 Adattamento agli Accordi bilaterali CH-UE	16
5.6 Miglioramenti a favore dei disoccupati	18
5.7 Un maggiore potere d'acquisto	19
5.8 Una revisione solida e solidale	19
6. Le modifiche principali proposte dalla revisione della LADI	20
7. Domande e risposte	21
Allegato I Le principali modifiche della LADI dopo la legge del 1982	23
Allegato II Nuovo regime di finanziamento	24
Modifica delle indennità giornaliere	24

1. Introduzione

Verso la metà degli anni novanta, sono state adottate misure urgenti per rispondere ad un forte tasso di disoccupazione e al crescente indebitamento dell'assicurazione contro la disoccupazione, i cui debiti nel 1998 hanno raggiunto la cifra record di 8,8 miliardi di franchi.

Numerose modifiche legali sono state adottate, talvolta con urgenza, per far fronte a questa situazione. Esse si basavano da un lato su misure molto efficaci miranti a facilitare il reinserimento dei disoccupati nel mondo del lavoro (corsi, stages, aiuto nella ricerca dell'impiego, ecc.). Con la ripresa economica il tasso di disoccupazione è così rapidamente diminuito all'1,9 % nel 2001. D'altro lato, diverse misure, che giungeranno a scadenza alla fine del 2003, miravano a ristabilire la situazione finanziaria dell'assicurazione.

Attualmente la disoccupazione è in rialzo e la cifra di 100'000 disoccupati è oramai stata raggiunta. Non possiamo sfuggire alle fluttuazioni congiunturali, pertanto, per garantire anche in futuro il livello delle prestazioni offerte nell'ambito dell'assicurazione contro la disoccupazione, occorre un nuovo sistema di finanziamento che sia meno sensibile all'evoluzione congiunturale, che dia prova di solidità a lungo termine e che tenga conto di un numero medio di disoccupati più elevato di quello in vigore prima degli anni novanta.

La terza revisione della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione (LADI), approvata nel mese di marzo 2002 dalle Camere federali, mantiene e rafforza le fondamenta dell'assicurazione contro la disoccupazione, che ha sin qui dato prova di efficacia mirando alla priorità del reinserimento delle persone senza lavoro e al versamento di indennità.

La revisione crea una solidarietà meglio mirata. Le prestazioni sono rafforzate per i gruppi più esposti: le persone oltre i 55 anni di età, i beneficiari di rendite invalidità (AI) e infortuni (AInf), le famiglie, gli ammalati. Nel contempo, i Cantoni più colpiti dalla disoccupazione potranno istituire prestazioni adattate alla loro situazione, come ad esempio un allungamento della durata delle indennità.

Le entrate percepite con un'aliquota di contribuzione del 2% e la partecipazione fissa della Confederazione e dei Cantoni devono garantire il futuro della LADI. Tuttavia, se il debito dell'assicurazione contro la disoccupazione supera un certo limite, il Consiglio federale può reintrodurre un contributo di solidarietà sugli alti redditi dell'1% al massimo.

Il miglioramento delle offerte di collocamento e di reinserimento, l'istituzione di prestazioni meglio mirate e il ristabilimento del mercato del lavoro giustificano inoltre una diminuzione della durata del periodo di indennità. Prevedendo 400 giorni per tutti, la revisione della legge migliora il sistema esistente sino al 1997 che modulava la durata d'indennità fra 150 e 400 giorni, in funzione dell'età dei disoccupati e vi aggiungeva specifiche indennità, legate alla partecipazione a misure di reinserimento. La Svizzera mantiene così una durata d'indennità adattata alla propria situazione. Le indennità continueranno del resto ad essere fra le più elevate d'Europa.

La terza revisione della LADI assicura dunque un finanziamento stabile e rafforza l'aiuto alle persone più colpite. Essa costituisce indubbiamente un progresso.

2. Gli argomenti a favore della revisione

2.1 Un'assicurazione contro la disoccupazione solida!

Finanziamento più sicuro!

Durante la recessione degli anni novanta, l'assicurazione contro la disoccupazione è sprofondata nelle cifre rosse poiché il sistema di finanziamento non si adattava abbastanza rapidamente alle evoluzioni congiunturali. Il debito ha perfino raggiunto la somma record di 8,8 miliardi di franchi nel 1998. Le misure urgenti adottate a suo tempo scadranno alla fine del 2003, per cui occorre trovare una nuova soluzione.

Bisogna trarre le dovute lezioni dalle situazioni del passato, creando un finanziamento resistente alle evoluzioni congiunturali. La revisione della LADI prevede così un'aliquota di contribuzione del 2%, che potrà essere completata in caso di necessità da un contributo di solidarietà dell'1% prelevato sugli alti redditi. La Confederazione e i Cantoni verseranno un contributo fisso e la Confederazione potrà concedere prestiti all'assicurazione contro la disoccupazione per coprire un eventuale disavanzo.

Armonizzazione della durata di contribuzione con i paesi vicini

Attualmente, il livello svizzero delle indennità di disoccupazione è uno dei più elevati d'Europa, mentre la durata di contribuzione è una delle più basse. A titolo d'esempio, una durata di lavoro di 6 mesi in Francia dà diritto a 7 mesi d'indennità, mentre essa dà diritto a due anni in Svizzera! E' per correggere questo disequilibrio che bisogna portare la durata minima di contribuzione a 12 mesi, soprattutto perché è entrata in vigore la libera circolazione delle persone con l'Unione europea. Alcuni cittadini europei potrebbero in effetti essere tentati dall'approfittare di questa differenza. La revisione risponde ai dubbi espressi dalla popolazione in occasione del voto sugli accordi bilaterali e può essere assimilata ad una misura di accompagnamento di tali accordi.

2.2 Un'assicurazione contro la disoccupazione solidale e forte!

Solidarietà con le persone e le regioni più colpite!

Non corriamo tutti gli stessi rischi di fronte alla disoccupazione. Per questa ragione, le persone oltre i 55 anni di età e quelle al beneficio di rendite d'invalidità (AI) o infortuni (AInf), beneficeranno di un periodo d'indennità più lungo, ossia due anni (520 giorni). Nel contempo, i Cantoni e le regioni colpite dalla crisi potranno offrire questa stessa durata d'indennità a tutti i disoccupati. In questo modo, la protezione è massima.

Solidarietà con le famiglie

La solidarietà è rafforzata per le donne incinte che si trovano in disoccupazione. Esse beneficeranno di 8 settimane d'indennità supplementari dopo il parto. La revisione favorisce anche le famiglie. I genitori che hanno deciso di lavorare per allevare i loro figli vedranno i propri diritti mantenuti grazie ad un prolungamento a quattro anni dei termini-quadro di contribuzione e di indennità. E l'adozione è ora al beneficio delle stesse prestazioni.

Solidarietà fra i redditi

Con la revisione della LADI, il Consiglio federale può reintrodurre, secondo il livello di indebitamento dell'assicurazione, un contributo di solidarietà prelevato sui salari collocati nella fascia tra 106'801 e 267'000 franchi. Le persone che beneficiano di questi salari pagherebbero così, oltre al contributo del 2%, un contributo supplementare dell'1%. Senza la revisione, il contributo supplementare attualmente prelevato sarà soppresso alla fine del 2003, senza possibilità di reintroduzione automatica. Con la revisione, la solidarietà in base ai redditi funziona.

Prestazioni rafforzate per i disoccupati

I premi dell'assicurazione infortuni dei disoccupati saranno presi a carico dall'assicurazione contro la disoccupazione in ragione di un terzo almeno. Le misure del mercato del lavoro (stages, corsi) saranno rese accessibili alle persone che non hanno diritto all'indennità di disoccupazione, come pure a quelle che non hanno pagato i contributi abbastanza a lungo. Le persone ammalate durante la loro disoccupazione avranno un prolungamento della durata delle indennità, come pure le donne incinte.

Meglio protetti prima della pensione

Le persone oltre i 55 anni di età faticano maggiormente a ritrovare un lavoro. Per questa ragione, la nuova legge prevede 520 giorni d'indennità a loro favore invece di 400. Se la disoccupazione interviene quattro anni prima dell'età di pensionamento, questo periodo può ancora essere aumentato di 120 giorni, per raggiungere complessivamente i 640 giorni (30 mesi).

2.3 Maggiore potere d'acquisto per i cittadini e l'economia

1 miliardo per il consumo !

I contributi sui salari non hanno cessato di aumentare dopo l'istituzione dell'assicurazione contro la disoccupazione obbligatoria nel 1977. La revisione della LADI propone una diminuzione di questa aliquota dal 3% al 2% per tutti. Si tratta di maggior denaro a disposizione dei cittadini, poiché aumenteranno i salari netti. Sarà così liberato un miliardo di franchi per il consumo!

Sì alla creazione di impieghi e all'investimento!

Con la diminuzione dei contributi per la disoccupazione, gli oneri che le aziende pagano sul lavoro saranno pure alleggeriti di un miliardo di franchi! Questa diminuzione inciterà le aziende ad investire e a creare posti di lavoro.

3. L'assicurazione contro la disoccupazione oggi

3.1 Principali caratteristiche dell'assicurazione contro la disoccupazione

Dal 1977 l'assicurazione contro la disoccupazione è obbligatoria per tutte le persone che esercitano un'attività lucrativa dipendente. Il suo obiettivo prioritario è quello di reinserire rapidamente i disoccupati e di compensare le perdite di guadagno per un tempo limitato.

La legge federale sull'assicurazione contro la disoccupazione del 1982 e la relativa ordinanza del 1983 sono state modificate a diverse riprese (vedere allegato I). Il dispositivo entrato in funzione ha dato soddisfazione fino all'inizio degli anni novanta, ma la forte progressione della disoccupazione registrata a quel momento ha reso necessarie diverse revisioni parziali. Quella del 1995 è valsa agli assicurati un allungamento della durata delle indennità. Questa estensione è associata a regole di comportamento più rigide. Con l'introduzione degli uffici regionali di collocamento (URC), i servizi pubblici di collocamento si sono professionalizzati; con le misure relative al mercato del lavoro (MML), il reinserimento dei disoccupati è migliorato. Ma la disoccupazione degli anni 90 si è tradotta in un indebitamento massiccio dell'assicurazione contro la disoccupazione. La situazione finanziaria è migliorata alla fine degli anni novanta. Ma alla fine del 2000, il debito dell'assicurazione era sempre di oltre 3 miliardi di franchi.

Diritto alla disoccupazione

Le principali condizioni da assolvere per avere diritto alle indennità sono le seguenti:

- essersi presentati all'ufficio del lavoro del comune di domicilio
- avere versato dei contributi durante un periodo minimo (attualmente sei mesi) per i due anni che precedono il periodo di disoccupazione (termine-quadro), o essere esonerati dall'obbligo di contribuire (studenti alla ricerca del primo impiego, ad es.)
- essere idonei al collocamento, ad es. una persona ammalata che non può lavorare non è ritenuta idonea al collocamento
- sottoporsi alle prescrizioni di controllo e collaborare con il competente ufficio del lavoro

Salario assicurato e prestazioni

Il salario assicurato è limitato a 106'800 franchi all'anno, ossia 8'900 franchi al mese. Le prestazioni sono versate durante 520 giorni al massimo. Esse ammontano al 70 o all'80% del salario assicurato, secondo gli obblighi di assistenza della persona disoccupata. Ciò rappresenta dunque un'indennità di 6230.- (70%) o 7120.- fr. (80%) al massimo, al mese. Il diritto alle indennità inizia a decorrere dopo un termine di attesa di 5 giorni di disoccupazione; il termine-quadro delle indennità è fissato a 2 anni.

Contributi salariali

Il tasso di prelievo sulla parte del salario compresa fra 0 e 106'800 franchi è stata fissata al 3 % fino alla fine del 2003 dalla legge federale del 19 marzo 1999. Dal 1995 viene prelevato un contributo di solidarietà sulla parte di reddito compresa fra 106'801 e 267'000 franchi.


Finanziamento

L'assicurazione è finanziata per oltre il 90% dai contributi versati in parti uguali dai datori di lavoro e dai dipendenti. I Cantoni partecipano attualmente ai costi relativi alle misure del mercato del lavoro e possono concedere dei prestiti in caso di deficit. La Confederazione finanzia l'assicurazione per il 5 % delle spese e la sostiene ugualmente attraverso dei prestiti.

3.2 Situazione finanziaria ancora fragile

Nel 1990, il fondo dell'assicurazione contro la disoccupazione mostrava ancora un saldo positivo di 2,9 miliardi di franchi. Quattro anni più tardi, nel 1994, l'indebitamento raggiungeva i 4 miliardi, per raddoppiare a 8,8 miliardi nel 1998. Nel 2001, grazie all'adozione di misure urgenti (vedere allegato I), i debiti accumulati durante gli anni novanta sono stati ridotti complessivamente a 2,3 miliardi di franchi. Le stime prevedono che l'assicurazione contro la disoccupazione concluderà di pagare i propri debiti nel 2003. Pertanto è più che doveroso creare un sistema di finanziamento più solido.

Situazione finanziaria dell'assicurazione contro la disoccupazione, in miliardi di franchi



4. Evoluzione del mercato del lavoro in Svizzera


4.1 Un mercato del lavoro molto reattivo

Il mercato del lavoro dà prova di una considerevole robustezza. Come si è visto alla fine degli anni novanta, quando l'economia funzionava bene, la disoccupazione diminuisce in maniera spettacolare, contrariamente a quanto avviene in numerosi altri paesi europei. La politica attiva di reinserimento dei disoccupati (stages, corsi) ha mostrato la propria efficacia.

	Tasso di disoccupazione medio	Quota dei disoccupati di lunga durata (+ di un anno)	Durata media della disoccupazione, in giorni (mese di riferimento: maggio)
1992	2,50%	8,71%	Non disponibile
1995	4,20%	28,67%	291
1997	5,20%	30,51%	303
1999	2,70%	25,84%	278
2000	2%	20,13%	234
2001	1,9%	15,6%	207

La quota dei disoccupati di lunga durata, ossia le persone in stato di disoccupazione da almeno dodici mesi senza interruzione, è aumentata in maniera importante nel corso degli anni novanta, poi è fortemente ridiscesa. Nonostante questa diminuzione, bisogna compiere sforzi supplementari per migliorare il reinserimento dei disoccupati di lunga durata. Una politica attiva del mercato del lavoro, che ponga fortemente l'accento sulle misure di riconversione e di perfezionamento, costituisce per la Svizzera la migliore risposta.

Evoluzione del numero dei disoccupati di lunga durata




In generale, il mercato del lavoro in Svizzera è un'eccezione a livello internazionale. Il tasso di disoccupazione resta basso e la parte delle persone attive occupate è una delle più elevate dei paesi industrializzati, indipendentemente dal sesso e dall'età delle persone.

4.2 Situazione attuale della disoccupazione

Dopo essere scesi sotto la soglia del 2% nel 2001, la disoccupazione è ripartita al rialzo per raggiungere il 2,7% nell'agosto di quest'anno (3,5 % in Ticino, 4'843 disoccupati registrati), a causa del rallentamento congiunturale in corso. Vi sono tutte le ragioni per ritenere che la disoccupazione diminuirà quando la situazione economica migliorerà. A lungo termine, gli esperti ritengono che il numero medio di disoccupati per l'insieme del paese dovrebbe ruotare attorno alla cifra di 100'000.


Tasso di disoccupazione medio 1992 -2001



	Tasso di disoccupazione giugno 2002	Numero di disoccupati iscritti, giugno 2002
Svizzera	2,5	90'705
Ticino	3,1	4'349
Zurigo	3,1	20'376
Vaud	3,2	10'006
Vallese	2,2	2'650
Neuchâtel	2,8	2'402
Ginevra	5,2	10'789
Giura	3,5	1'134

Il tasso di disoccupazione in Svizzera resta sempre inferiore nel confronto europeo, come mostra la tabella seguente.

Evoluzione del tasso di disoccupazione in Svizzera e nell'UE



5. La revisione dell'assicurazione contro la disoccupazione

5.1 Perché una revisione?

Verso la metà degli anni novanta, l'impennata della disoccupazione ha rapidamente aumentato l'indebitamento dell'assicurazione contro la disoccupazione. Sono state quindi adottate misure urgenti¹, ossia un contributo supplementare dell'1% sui salari e l'introduzione di un contributo di solidarietà sugli alti redditi. Ma siccome queste misure sono limitate nel tempo, esse decadranno automaticamente al più tardi alla fine del 2003.

Oggi è dunque necessario creare un sistema di finanziamento basato su misure a lungo termine, che possano resistere alle fluttuazioni della congiuntura.

La revisione della LADI permetterà di costituire delle riserve in periodi di minore tasso di disoccupazione, per far fronte agli accresciuti bisogni di finanziamento durante periodi caratterizzati da elevata disoccupazione. Se ciò non sarà sufficiente, le persone con salari elevati dovranno versare contributi supplementari per completare il finanziamento dell'assicurazione contro la disoccupazione.

5.2 votazione e referendum

La revisione della LADI è stata accettata dal Consiglio Nazionale (114 sì, 58 no) e dal Consiglio degli Stati (36 sì, 5 no) nella sessione primaverile 2002 delle Camere federali.

La revisione è stata oggetto di referendum da parte dell'Unione sindacale svizzera (USS) e della Confederazione svizzera dei sindacati cristiani. Il referendum ha raccolto 68'773 firme valide.

I sindacati si oppongono alla revisione principalmente a causa dell'aumento del periodo di contribuzione, della diminuzione del periodo d'indennità e della soppressione del contributo di solidarietà. Essi riconoscono per contro che "la revisione della LADI permette all'assicurazione contro la disoccupazione di costituire delle riserve a lungo termine"² e sostengono i miglioramenti in favore dei disoccupati.

5.3 Un sistema di finanziamento più solido


La revisione del sistema di finanziamento è indispensabile per rendere l'assicurazione contro la disoccupazione più resistente alle fluttuazioni congiunturali. Il dispositivo attuale è basato su misure urgenti che saranno abolite alla fine del 2003. Senza la

¹ Decreto federale urgente del 16.12.1994, revisione della LADI del 23.6.1995, LF sul programma di stabilizzazione delle finanze federali del 19.3.1999

² Argomentario dell'USS per il referendum dell'Assicurazione contro la disoccupazione, pag. 3

revisione, i conti dell'assicurazione contro la disoccupazione registrerebbero un disavanzo di quasi 1 miliardo di franchi!³

Per dare basi finanziarie sane e durevoli all'assicurazione contro la disoccupazione, bisogna partire dal principio che non ritroveremo più tassi di disoccupazione inferiori all'1%, come quelli che abbiamo conosciuto prima del 1990. La revisione mira ad assicurare il finanziamento di una media di 100'000 disoccupati. L'equilibrio finanziario dell'assicurazione è ottenuto da una combinazione di misure che concernono le entrate e le uscite.



Aliquota di contribuzione ridotta

Il premio sui salari era dello 0,5 % nel 1982 contro il 3 % attuale! Le misure urgenti adottate nel 1995 cadranno automaticamente alla fine del 2003. Con la revisione della legge, il premio sui salari scenderà come previsto dalla legge del 1999 (art. 4 a) dal 3 al 2 %, ciò che libererà 2 miliardi di franchi in totale per i salariati e le imprese. Il contributo urgente prelevato sulla quota dei salari fra 106'801 e 267'000 franchi sarà ugualmente soppresso alla fine del 2003. Tuttavia, in caso di deficit elevati dell'assicurazione contro la disoccupazione, la revisione prevede la reintroduzione di un contributo di solidarietà sui salari elevati dell'1 % al massimo.

³ Con il 2% di aliquota di contribuzione, 520 giorni d'indennità e 100'000 disoccupati in media

	Reddito	
	0 - 106'800.- fr.	106'801 - 267'000.- fr.
Aliquota di contribuzione attuale	3%	3% + 2% di contributo di solidarietà
Aliquota di contribuzione con la revisione	2%	2% + 1% al massimo di contributo di solidarietà se l'indebitamento dell'assicurazione contro la disoccupazione raggiunge o supera il 2,5% della somma dei salari sottoposti a contribuzione (ca. 5 miliardi)

Prestazioni

	70% od 80% dell'ultimo reddito; ma al massimo 80% del salario limite, ossia 7'120 franchi al mese	Alcuna prestazione
--	---	--------------------

Partecipazione fissa della Confederazione e dei Cantoni

Attualmente, la Confederazione è chiamata a versare un contributo a fondo perso del 5% delle spese e a concedere prestiti in circostanze eccezionali. I Cantoni contribuiscono alle spese delle misure del mercato del lavoro e sostengono con dei prestiti l'assicurazione contro la disoccupazione.

La legge riveduta migliora la trasparenza e la prevedibilità proponendo una partecipazione fissa della Confederazione e dei Cantoni alle spese degli uffici regionali di collocamento e delle misure del mercato del lavoro. Se le entrate non sono sufficienti per coprire le spese, solo la Confederazione dovrà accordare dei prestiti all'assicurazione contro la disoccupazione.

Margine di manovra lasciato alla Confederazione per far fronte alle fluttuazioni congiunturali

Se le riserve dell'assicurazione contro la disoccupazione (fondo di compensazione) superano il 2,5% della somma dei salari sottoposti a contribuzione, il Consiglio federale deve:

- diminuire l'aliquota di contribuzione entro il termine di un anno
- ridurre il contributo della Confederazione e dei Cantoni
- può rinunciare ad abbassare l'aliquota di contribuzione se la disoccupazione rischia di aumentare improvvisamente.

Se, al contrario, il debito del fondo supera il 2,5% della somma dei salari sottoposti a contribuzione, il Consiglio federale deve:

- presentare entro un termine di un anno un progetto di revisione della legge, che introduce una nuova regolamentazione del finanziamento
- introdurre un contributo di solidarietà dell'1 % al massimo sui salari elevati e rialzare la contribuzione sui salari.

Mantenimento del livello delle indennità e miglioramento per i redditi bassi

Come oggi, l'assicurazione contro la disoccupazione verserà agli assicurati una compensazione fissata al 70 o all'80% del loro ultimo salario lordo, con un tetto massimo che è attualmente di 106'800.- fr. all'anno.

Attualmente le persone che percepiscono un'indennità giornaliera inferiore a 130 franchi beneficiano d'ufficio di un tasso d'indennità dell'80 %. La legge sposta questo limite a 140 franchi e prevede di indicizzare questo ammontare, sul modello di quanto viene fatto per le rendite AVS. Ciò permetterà di aumentare di 3'000 unità (in rapporto ad una base di 100'000 disoccupati) il numero delle persone senza obblighi di assistenza che riceveranno indennità che ammontano all'80% dei loro salari.

	Attualmente	Con la revisione
Persona con obbligo di assistenza o invalida	80%	80%
Persona senza obbligo d'assistenza	70% se l'indennità è superiore a 130.- fr. al giorno; 80% se essa è inferiore.	70% se l'indennità è superiore a 140.- fr. al giorno; 80% se essa è inferiore. L'importo di 140.- fr. sarà indicizzato.

Bisogna inoltre segnalare che le prestazioni in caso di intemperie e la disoccupazione parziale non vengono modificate dalla revisione della LADI e che il termine di attesa di 5 giorni per avere diritto alla disoccupazione viene mantenuto.

5.4 Durata delle indennità adattata alla realtà

La durata delle indennità previste dalla revisione della LADI è di 18 mesi (400 giorni) per le persone di meno di 55 anni di età e di 24 mesi (520 giorni) per le persone oltre i 55 anni e per i beneficiari di rendite dell'AI e dell'AInf. Gli assicurati che sono diventati disoccupati nel corso dei quattro anni precedenti l'età del pensionamento (in precedenza due anni e mezzo), possono ricevere indennità per un periodo di 640 giorni.

Inoltre, Cantoni e regioni particolarmente toccate dalla disoccupazione possono domandare al Consiglio federale di aumentare la durata delle indennità a 24 mesi (520 giorni) sul loro territorio per tutti i disoccupati, ma dovranno assumersi il 20 % dei costi indotti.

Le diverse indennità previste offrono una buona protezione tenuto conto delle possibilità di ritrovare un lavoro e della durata media della disoccupazione in Svizzera. L'esperienza mostra che l'allungamento della durata delle indennità non permette un migliore reinserimento dei disoccupati nel mondo del lavoro.


Durata delle indennità adattata alla situazione del mercato del lavoro

La questione della durata delle indennità di disoccupazione deve essere relativizzata in rapporto alla situazione del mercato del lavoro. L'esperienza mostra che in Svizzera le

persone disoccupate hanno complessivamente buone prospettive di ritrovare un lavoro. Questa possibilità dipende dalle qualifiche professionali della persona disoccupata e non dalla durata delle indennità. Il sistema svizzero fondato sul reinserimento attraverso i corsi e la formazione ha mostrato la sua efficacia. Sempre più Stati, ad es. la Germania, hanno adottato questo sistema.

Una durata di 18 mesi (400 giorni) si adatta alla durata media della disoccupazione in Svizzera. La tabella seguente mostra che anche nel momento più acuto della crisi, nel 1997, la durata media della disoccupazione era largamente inferiore a 18 mesi (400 giorni) per le persone al di sotto dei 55 anni di età e a 24 mesi (520 giorni) per le persone oltre i 55 anni di età; ossia al di sotto della durata delle indennità prevista dalla terza revisione della LADI.

Durata media della disoccupazione in giorni – durata delle indennità con la revisione



Durata media della disoccupazione in giorni per fascia d'età

	Maggio 1993	Maggio 1995	Maggio 1997	Maggio 1999	Maggio 2001	Maggio 2002	Durata delle indennità prevista dalla revisione
<34 anni	177	224	238	202	149	141	400
da 35 a 44 anni	217	297	310	285	203	183	400
da 45 a 54 anni	236	335	341	320	236	205	400
da 55 a 64 anni	261	403	428	394	320	268	520

L'allungamento della durata delle indennità non permette un reinserimento migliore

Diversi studi, basati sull'esperienza degli anni novanta hanno mostrato che l'allungamento della durata delle indennità non garantisce un reinserimento migliore, anzi al contrario. La maniera più efficace di accorciare i periodi di disoccupazione è quella di accelerare la presa a carico dei disoccupati da parte di una struttura di consulenza e di collocamento (URC) e di permettere loro di migliorare le proprie qualifiche partecipando a programmi di formazione e di reinserimento professionale.

Il fallimento dell'allungamento della durata delle indennità a Ginevra

Il canton Ginevra offre alle persone giunte alla fine dei diritti di disoccupazione la possibilità di ottenere un "impiego temporaneo cantonale" per la durata di un anno, ciò che permette loro di beneficiare di un nuovo periodo di disoccupazione. Una recente valutazione di questo dispositivo da parte della Commissione di valutazione delle politiche pubbliche ha mostrato che questo sistema ha un'efficacia troppo debole per il reinserimento dei disoccupati.⁴

Per contro, gli assegni di ritorno all'impiego sono stati molto più efficaci. Essi consistono nel prendere a carico, per un periodo limitato, una parte del salario di un disoccupato riassunto da un'azienda quando i suoi diritti di disoccupazione giungono al termine.

L'allungamento della durata delle indennità tende ad allungare i periodi di disoccupazione

Secondo Georges Sheldon⁵, direttore dell'Istituto di ricerca sul mercato del lavoro e dell'economia industriale dell'Università di Basilea, il sistema elvetico dell'assicurazione contro la disoccupazione è divenuto nel corso dei due ultimi decenni uno dei più generosi dell'OCSE. Diversi studi realizzati in Svizzera hanno confermato che l'allungamento della durata delle indennità contribuisce ad allungare la durata media della disoccupazione. Ciò è ancor più problematico in quanto la probabilità di ritrovare un lavoro è inversamente proporzionale alla durata della disoccupazione. **Così, un allungamento del periodo delle indennità racchiude il pericolo di creare una disoccupazione che reagirebbe solo troppo debolmente ad una ripresa economica.** Il Consiglio federale ha d'altronde integrato i risultati di queste inchieste nel proprio messaggio. Il totale dei costi supplementari provocati dal "rischio morale"⁶ durante gli anni novanta rappresenta tra il 15 e il 33% del volume delle indennità di disoccupazione versate. Una diminuzione della durata massima delle indennità comporta una riduzione della durata media della disoccupazione.

⁴ Valutazione della politica cantonale di lotta contro la disoccupazione di lunga durata : studio statistico, Yves Flückiger, Anatoli Vassiliev, Rapporto n°12 dell'osservatorio universitario dell'impiego, aprile 2002

⁵ Sheldon George (1999), Die Langzeitarbeitslosigkeit in der Schweiz - Diagnose und Therapie, éd. Paul Haupt, Berna, ISBN: 3-258-06064-9 - riassunto in francese disponibile sul sito del SECO: www.seco-admin.ch

⁶ Rischio morale (moral hazard): ci si trova in presenza di un "rischio morale" quando l'esistenza di un'assicurazione incita, ad esempio, a una presa a carico di rischi supplementari o ad un maggiore consumo. Così, un disoccupato può permettersi di prendere maggior tempo per cercare un impiego se egli si sente tutelato da un'assicurazione di lunga durata.

5.5 Adattamento agli Accordi bilaterali CH-UE

Le prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione svizzera superano quelle dei nostri vicini, che conoscono tassi di disoccupazione più elevati. Il tasso delle indennità, del 70 e 80 %, è superiore alla media dei paesi dell'Unione europea. In più, queste indennità non diminuiscono nel tempo bensì restano stabili, contrariamente a paesi come il Belgio o la Norvegia.

	Contributi	Prestazioni	Ammontare
Svizzera : prima della revisione	6 mesi	24 mesi	70-80%
Svizzera : dopo la revisione	12 mesi	18 - 24 mesi	70-80%

Francia	6 mesi	7 mesi	40-57%
Germania	12 mesi	6 mesi	60-67%
Italia	12 mesi	6-9 mesi	30% (80% in qualche caso)
Austria	12 mesi	5 mesi	60-80%

In Francia, Austria e Germania, la durata delle prestazioni oscilla in funzione della durata dei contributi.

Il livello delle indennità di disoccupazione in Svizzera è dunque uno dei più elevati in Europa, mentre che la durata di versamento di contributi è una delle più basse. A titolo di esempio, sei mesi di contributi danno diritto a sette mesi di indennità in Francia e a due anni in Svizzera!

Esempio per la Svizzera: salario: 4'500.- fr. / mese contributo: 6 mesi al 2% = 540.- fr.	Esempio per la Francia: salario: 4'500.- fr./ mese (3'076.- euro) contributo: 6 mesi al 5,8% = 1'566.- fr.
indennità: 24 mesi all'80% = 85'000.- fr.	indennità: 7 mesi al 57,4% = 18'081.-fr.

E' per correggere questo squilibrio che bisogna portare la durata minima dei contributi a 12 mesi e la durata delle indennità a 18 mesi. Questo cambiamento si impone tanto più che la libera circolazione delle persone fra la Svizzera e l'UE entra progressivamente in vigore.

I principi seguenti vengono oramai applicati in materia di assicurazione contro la disoccupazione:

- la somma dei periodi d'assicurazione o d'impiego
- l'esportazione delle prestazioni per una durata massima di tre anni.

Il principio della totalizzazione significa che la durata dei contributi effettuata in uno Stato membro dell'UE deve essere presa in considerazione quando si tratta di determinare se un disoccupato soddisfa il periodo minimo di contribuzione necessario (in Svizzera attualmente sei mesi). Esempio : un cameriere spagnolo di 19 anni lavora in un ristorante di Barcellona. Egli trova un lavoro in un bar di Lugano. Viene licenziato dopo il primo mese di lavoro. Con il sistema attuale, il giovane cameriere ha diritto a due anni di indennità di disoccupazione. Con la revisione, egli dovrebbe lavorare ancora sei mesi per avere diritto ad un massimo di 18 mesi di indennità. Le persone che soggiornano

brevemente in Svizzera potranno far valere i contributi versati all'estero solamente a partire dal 2009.

Il principio dell'esportazione delle prestazioni permette a un disoccupato di cercare un lavoro in un altro paese dell'UE per tre mesi al massimo. Ciò a condizione che la persona disoccupata si metta a disposizione dei servizi di collocamento del paese nel quale cerca lavoro e che si sottoponga alle regole in uso in materia di controllo.

L'entrata in vigore dell'accordo bilaterale sulla libera circolazione delle persone potrebbe costare ogni anno fra i 170 e i 400 milioni di franchi all'assicurazione contro la disoccupazione⁷. L'adattamento del periodo di contribuzione è dunque più che giustificato.

⁷Messaggio del Consiglio federale relativo all'approvazione degli Accordi settoriali fra la Svizzera e la CE, del 23 giugno 1999, p. 210, 211

5.6 Miglioramenti a favore dei disoccupati

La revisione dell'assicurazione contro la disoccupazione propone nuove prestazioni e nuovi diritti per le persone disoccupate.

Misure del mercato del lavoro

L'accesso alle misure del mercato del lavoro (formazione, misure d'occupazione, stages, ecc.) sarà esteso alle persone senza un impiego che non hanno diritto alla disoccupazione. Questa è la misura più efficace per ritrovare un posto di lavoro.

Collaborazione rafforzata

La collaborazione fra gli organi di reinserimento delle assicurazioni sociali, la formazione professionale e l'aiuto sociale è incoraggiata dalla legge. L'esperienza ha mostrato che si tratta di una garanzia di successo per la reintegrazione delle persone disoccupate.

Indennità supplementari

In caso di malattia, di gravidanza o di incidente, le persone in disoccupazione hanno diritto a 44 indennità giornaliere supplementari invece delle 34 attuali (durante il termine-quadro di due anni). Inoltre, le donne che partoriscono durante la loro disoccupazione hanno diritto a 40 indennità giornaliere supplementari.

Meglio protetti prima della pensione

Per le persone prossime all'età della pensione, il diritto a 120 indennità giornaliere supplementari (ossia 640 in totale) sarà possibile già quattro anni prima dell'età di pensionamento, invece dei due anni e mezzo attuali.

Termine-quadro prolungato per i genitori

Il genitore che ha smesso di lavorare per educare i propri figli beneficerà di un prolungamento a quattro anni dei termini-quadro di contribuzione e di indennità. Non ci sarà più bisogno di dimostrare la necessità economica per beneficiare di queste misure. Ciò sarà possibile anche in caso di adozione.

Presa a carico dell'assicurazione infortuni

L'assicurazione contro la disoccupazione prenderà a carico almeno un terzo dei premi dell'assicurazione infortuni non professionali (AInf) dei disoccupati. Attualmente essi pagano interamente il loro premio, ciò che grava sul budget delle persone che percepiscono indennità minori.


Periodo di contribuzione adattato al tipo di professione

Nella prospettiva di tener conto di situazioni particolari, il Consiglio federale può fissare durate di contribuzione differenti per le professioni dove i cambiamenti dei dipendenti sono frequenti o dove i contratti a durata determinata sono la norma (ad esempio le professioni artistiche).

5.7 Un maggiore potere d'acquisto

Dopo avere avuto per lungo tempo spese sociali inferiori a quelle dei paesi dell'UE, la Svizzera ha raggiunto la media europea. Le prestazioni delle assicurazioni AVS, AI, IPG e AD hanno un prezzo, sotto forma di un aumento dei premi prelevati sui salari e dell'imposizione fiscale in generale. In questo contesto di aumenti, la diminuzione dei premi per finanziare l'assicurazione contro la disoccupazione è benvenuta. Si tratta di due miliardi di franchi che saranno disponibili per i consumi e gli investimenti. I costi del lavoro a carico delle imprese saranno alleggeriti, ciò che le inciterà ad investire e a creare posti di lavoro.

Evoluzione dei premi AVS, AI, IPG e AD



5.8 Una revisione solida e solidale

La recessione degli anni novanta ha mostrato che la disoccupazione non concerne in maniera uguale tutti i Cantoni e tutte le persone. Bisogna considerare pure che non raggiungeremo più in futuro tassi di disoccupazione vicini allo zero come quelli esistenti prima degli anni novanta. Il sistema di finanziamento dell'assicurazione contro la disoccupazione deve pertanto essere adattato alla nuova situazione.

La revisione della LADI tiene conto dei cambiamenti e dei bisogni particolari delle persone e dei Cantoni più esposti alla disoccupazione. A loro saranno destinate prestazioni specifiche. Per contro, la riduzione della durata delle indennità (per le persone al di sotto dei 55 anni di età) e l'allungamento del periodo di contribuzione ben si adattano alla situazione del mercato del lavoro in Svizzera.

La revisione della LADI tiene conto in maniera equilibrata tanto dei bisogni dei disoccupati quanto della necessità di assicurare un finanziamento solido e durevole. Essa costituisce indubbiamente un progresso.

6. Le modifiche principali proposte dalla revisione della LADI

- Riduzione dei premi sui salari dal 3 al 2 %.
- Soppressione del contributo di solidarietà sui redditi elevati (2 % sui salari annui compresi fra 106'801 e 267'000 franchi). Questo contributo deve essere reintrodotta in ragione dell'1 % al massimo in caso di indebitamento dell'assicurazione. Senza la revisione il contributo sui redditi elevati decadrà automaticamente alla fine del 2003.
- La durata delle indennità passa da 24 mesi (520 giorni) a 18 mesi (400 giorni) per le persone con un'età inferiore ai 55 anni. Una durata delle indennità di 24 mesi è prevista per le persone oltre i 55 anni di età e i beneficiari di rendite AI e AInf.
- I Cantoni e le regioni toccate dalla crisi potranno offrire 520 giorni d'indennità a tutti i disoccupati, con un loro contributo alle spese generate del 20 %.
- Il periodo di contribuzione è prolungato da 6 a 12 mesi. Attualmente le persone che percepiscono un'indennità giornaliera inferiore a 130 franchi beneficiano d'ufficio di un tasso d'indennità dell'80 %. La revisione aumenta il limite a 140 franchi al giorno e prevede un'indicizzazione dell'ammontare.
- Almeno un terzo dei premi dell'assicurazione infortuni viene preso a carico da parte dell'assicurazione contro la disoccupazione.
- Le persone malate in disoccupazione beneficeranno di 10 indennità giornaliere supplementari (44 invece di 34).
- Le donne disoccupate incinte beneficeranno di 8 settimane d'indennità supplementari dopo il parto.
- La collaborazione fra gli organi di reinserimento delle assicurazioni sociali, la formazione professionale e l'aiuto sociale viene incoraggiata dalla legge.
- Il genitore che ha smesso di lavorare per educare i propri figli beneficerà di un prolungamento a quattro anni dei termini-quadro di contribuzione e d'indennizzazione. Le medesime regole saranno valide anche in caso di adozione.
- Se la disoccupazione inizia quattro anni prima dell'età di pensionamento, la durata delle indennità può essere aumentata ancora di 120 giorni e raggiungere i 30 mesi (640 giorni) in totale.

7. Domande e risposte

<p>Perché sottoporre a revisione l'assicurazione contro la disoccupazione proprio ora che il suo funzionamento è ottimale?</p>	<p>L'attuale sistema di finanziamento dell'assicurazione contro la disoccupazione non è ottimale in quanto troppo sensibile agli sbalzi della congiuntura. L'aumento della disoccupazione alla fine degli anni novanta ha provocato un debito di diversi miliardi di franchi. La cifra massima è stata raggiunta nel 1998 con quasi 9 miliardi. In seguito, le misure d'urgenza adottate, tuttavia limitate nel tempo fino alla fine del 2003, servivano a raddrizzare la situazione. Il premio sui salari è stato aumentato dell'1 % ed è stato introdotto un contributo di solidarietà del 2 % sulla parte del salario compresa fra 106'801 e 267'000 franchi. Queste misure decadranno come detto alla fine del 2003. L'assicurazione contro la disoccupazione ha bisogno di un finanziamento solido, insensibile alle fluttuazioni congiunturali e che tenga conto di un numero di disoccupati superiore a quello degli anni novanta.</p> <p>E' inoltre importante tenere conto dei bisogni delle persone più esposte alla disoccupazione di lunga durata, come le persone oltre i 55 anni di età, ed ampliare l'accesso alle misure del mercato del lavoro (corsi, stages) a tutte le persone alla ricerca di un impiego.</p>
<p>E' normale sopprimere il contributo di solidarietà sui redditi elevati?</p>	<p>Questo contributo di solidarietà, introdotto quale misura urgente, ha una validità limitata fino alla fine del 2003. La sua soppressione non fa dunque parte di questa revisione. Il nuovo modello di finanziamento prevede che a partire da un certo livello d'indebitamento dell'assicurazione, il contributo di solidarietà sarà automaticamente reintrodotta. In mancanza di questa revisione, il contributo di solidarietà sarà puramente e semplicemente soppresso. La solidarietà funziona dunque quando se ne ha bisogno. In periodi normali, si applica il principio dell'assicurazione pura, come è il caso ad esempio dell'INSAI. La revisione non concede pertanto regali agli alti redditi!</p>
<p>Il prolungamento del periodo di contribuzione escluderà ancora più persone dalle prestazioni dell'assicurazione?</p>	<p>Le persone colpite saranno essenzialmente i giovani di meno di 30 anni, all'inizio della loro carriera professionale.</p> <p>Bisogna tuttavia sottolineare</p> <ul style="list-style-type: none"> • che queste persone sono pure quelle che ritrovano più facilmente un lavoro • che non vi sono aumenti del periodo di contribuzione in caso di disoccupazione ripetuta • che le persone che non hanno diritto a prestazioni di disoccupazione potranno partecipare a misure di formazione e a misure d'impiego (corsi, stages, ecc.) • che la legge prevede la possibilità di ridurre il periodo di contribuzione nel caso ad es. delle professioni artistiche e simili, caratterizzate da frequenti cambiamenti di personale o da impegni limitati nel tempo.

<p>Il prolungamento della durata delle indennità ha permesso a numerosi disoccupati di reinserirsi nella vita professionale durante il periodo di recessione degli anni novanta. Perché cambiare ciò che ha già dato i suoi frutti?</p>	<p>Il reinserimento di numerosi disoccupati negli anni novanta non è dovuto alla possibilità di prolungare la durata di percepimento delle indennità di disoccupazione, bensì all'introduzione degli uffici regionali di collocamento e allo sviluppo delle misure relative al mercato del lavoro. Da allora, queste misure sono state ulteriormente migliorate e professionalizzate, ciò che giustifica la riduzione delle indennità. La revisione proposta non modifica queste misure. Al contrario, le perizie dimostrano che il prolungamento della durata di percepimento delle indennità ha piuttosto aumentato la durata della disoccupazione e non ha permesso un migliore reinserimento professionale e sociale.</p>
<p>Questa riduzione della durata delle indennità indirizzerà un numero maggiore di persone verso l'assistenza?</p>	<ul style="list-style-type: none"> • La durata media della disoccupazione in Svizzera è attualmente inferiore a 200 giorni. Anche nel periodo peggiore della crisi, tale durata era inferiore al limite dei 400 giorni d'indennità proposto; • le persone oltre i 55 anni di età e i beneficiari di rendite AI e AInf non sono interessati da questa misura. La legge tiene conto della loro situazione più difficile sul mercato del lavoro e mantiene per loro la durata delle indennità a 24 mesi (520 giorni); • la riduzione avrà l'effetto di mettere in moto più rapidamente di oggi gli sforzi di collocamento e di integrazione, ciò che rappresenta un miglioramento per il disoccupato; • alcune persone hanno maggiori difficoltà di collocamento. Gli uffici dell'assistenza sociale sono in grado di occuparsene meglio; • i Cantoni molto colpiti dalla disoccupazione potranno offrire 24 mesi (520 giorni) di indennità a tutti i disoccupati, con una partecipazione del 20 % ai costi derivanti da parte dei Cantoni.

Allegato I

Le principali modifiche della LADI dopo la legge del 1982

1982

La legge sull'assicurazione contro la disoccupazione del 1982 ha portato il livello dell'indennità giornaliera al 70% o all'80% del guadagno assicurato. La durata delle indennità era allora degressiva e dipendeva dalla durata di contribuzione: 85 giorni per una durata di 6 mesi, fino a 250 per una durata di 18 mesi. La degressione delle indennità è stata abolita soltanto nel 1990.

1992

Nel 1991, una revisione ha comportato l'aumento delle indennità giornaliere per le persone senza famiglia a carico all'80% del guadagno assicurato. Dal 1993 tuttavia, l'ammontare delle indennità giornaliere versate a talune categorie di disoccupati è stato riportato al 70% del salario assicurato. Questa diminuzione venne approvata dal 70% della popolazione. Nel corso degli anni seguenti, la durata delle indennità è stata portata successivamente a 300 e 400 giorni e poi, nel 1997, a 520 giorni.

1995

La LADI e la relativa ordinanza sono state nuovamente rivedute nel 1995 e gli adattamenti sono entrati in vigore nel 1996 e nel 1997. La modifica della legge del 23 giugno 1995 e l'ordinanza dell'11 dicembre 1995 hanno:

- introdotto un tasso di contribuzione del 3 % sui salari, che doveva servire esclusivamente a rimborsare i debiti accumulati fino alla fine del 1995 (5,8 miliardi di franchi);
- introdotto un contributo di solidarietà dell'1 % sui salari più elevati;
- allungato il periodo delle prestazioni. I disoccupati hanno diritto, secondo l'età e non più secondo la durata dei contributi, fra 150 e 400 giorni d'indennità, ai quali si aggiungono indennità specifiche legate alla partecipazione a misure di reinserimento. I beneficiari di rendite AI e AInf hanno diritto a 24 mesi (520 giorni) di indennità;
- creato una politica del mercato del lavoro attiva. Le attività di collocamento e di orientamento vengono delegate a 150 uffici regionali di collocamento, che hanno anche preso il posto degli uffici del lavoro comunali;
- previsto un contributo de 5 % a fondo perso da parte della Confederazione.

1997

Un decreto federale sul finanziamento dell'assicurazione contro la disoccupazione ha ridotto in una proporzione dall'1 al 3 % l'ammontare delle indennità giornaliere e ha soppresso i contributi non rimborsabili della Confederazione. Questo decreto è stato rifiutato in votazione popolare il 28 settembre 1997 a seguito di un referendum.

1999

Un decreto federale urgente ha prolungato l'aumento del prelievo sui salari fino alla fine del 2003 al fine di ammortizzare i debiti dell'assicurazione contro la disoccupazione. A questo scopo, il contributo di solidarietà è stato aumentato dall'1 al 2 %. Infine, è stato deciso che una volta estinto il debito dell'assicurazione contro la disoccupazione, bisognerà adottare nuove regole di finanziamento al più tardi entro il 2004.

Allegato II

Nuovo regime di finanziamento

Tema	Diritto attuale	Modifica secondo decisione dell'Assemblea federale del 22 marzo 2002
Aliquota di contribuzione fino a 106'800 franchi	3%	2%
Aliquota di contribuzione sulla fascia di salario da 106'801 a 267'000 franchi	2%	0%, ma il Consiglio federale può prevedere fino all'1% se i debiti raggiungono i 5 miliardi di franchi
Partecipazione della Confederazione	5% delle spese ossia nel 1999 246 milioni	circa 300 milioni
Partecipazione dei Cantoni	3'000 franchi per misura del mercato del lavoro, ossia nel 1999 75 milioni	circa 100 milioni
Finanziamento di un eventuale disavanzo	Prestiti della Confederazione Prestiti dei Cantoni	Prestiti della Confederazione
Sostanza massima	2,5% dei salari ossia circa 5 miliardi	2,5% dei salari fatta deduzione del fondo di 2 miliardi necessario all'esercizio. Se questo limite viene raggiunto: diminuzione dei contributi salariali e dei contributi federali e cantonali
Debiti massimi	-	2,5% dei salari ossia circa 5 miliardi

Modifica delle indennità giornaliere

Tema	Diritto attuale	Modifica secondo decisione dell'Assemblea federale del 22 marzo 2002
Periodo di contribuzione	6 mesi	12 mesi ma il CF può fissare un periodo di contribuzione più breve o un altro modo di presa a carico per le persone che hanno un impiego di durata determinata o che esercitano una professione soggetta a frequenti cambiamenti d'impiego
Periodo di contribuzione in caso di disoccupazione ripetuta	12 mesi	12 mesi

Durata delle indennità	24 mesi (520 giorni)	18 mesi (400 giorni) ma il CF può aumentare la durata delle indennità a 520 giorni nei Cantoni o regioni con forte disoccupazione, a condizione che il cantone assuma a proprio carico il 20% dei costi generati 24 mesi (520 giorni) per coloro che hanno più di 55 anni e i beneficiari di rendite AI e AInf che hanno versato contributi per 18 mesi
Disposizioni particolari in caso di disoccupazione poco prima dell'età di pensionamento	Due anni e mezzo prima dell'età di pensionamento: +120 indennità giornaliere	Quattro anni prima dell'età di pensionamento: +120 indennità giornaliere
Ammontare dell'indennità giornaliera	80 o 70%, valore determinante fisso di 130 franchi	Idem ma il valore determinante è di 140 franchi e viene indicizzato al costo della vita

SI ad un'assicurazione contro la disoccupazione sicura e solidale

Un finanziamento assicurato a lungo termine

Una legge adattata alla situazione del mercato del lavoro in Svizzera

Una protezione efficace contro la disoccupazione per le persone più esposte

Migliori prestazioni per i disoccupati

Maggiori informazioni sull'argomento possono essere ottenute anche all'indirizzo
www.assicurazione-disoccupazione.evd.admin.ch